



COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA
Provincia di Brescia

**Regolamento per l'applicazione della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 03/02/1996
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 04 del 27/03/2008

Art. 1	Istituzione della tassa
Art. 2	Attivazione del servizio
Art. 3	Gettito e costo del servizio
Art. 4	Presupposto della tassa ed esclusioni
Art. 5	Soggetti passivi e soggetti attivi responsabili del tributo
Art. 6	Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione
Art. 7	Commisurazione e tariffe
Art. 8	Tariffe per particolari condizioni di uso
Art. 9	Agevolazioni
Art. 10	Classificazione dei locali e delle aree
Art. 11	Deliberazione delle tariffe
Art. 12	Denunce
Art. 13	Accertamento
Art. 14	Riscossione
Art. 15	Poteri del Comune
Art. 16	Funzionario responsabile
Art. 17	Rimborsi
Art. 18	Sanzioni
Art. 19	Tassa giornaliera di smaltimento
Art. 20	Disposizioni finali e transitorie
Art. 21	Rinvio ed altre disposizioni di legge

ART. 1 – Istituzione della tassa (art. 58 del D. Lgs. 507/93)

1. Il Comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo art. 2.
2. La gestione del servizio di cui al comma 1 è effettuata mediante appalto
3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

ART. 2 – Attivazione del servizio (art. 59 del D.Lgs. 507/93)

1. Per quanto attiene i limite delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire ed alla frequenza della raccolta, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal Comune ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/82 n. 915.
2. Fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati viene effettuata in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40% per i locali e le aree situati oltre la distanza di 1000 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 4.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40% a seguito di deliberazioni della Giunta Comunale.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni ed equiparati sia limitato con apposite deliberazioni della Giunta Comunale a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio in base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazioni di alcuna riduzione: è dovuto nelle misure ridotte di cui al precedente comma 2 per i periodi in cui il servizio di raccolta non viene espletato.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta a causa di forza maggiore, motivi sindacali o imprevedibili organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4.

Art. 3 – Gettito e costo del servizio (art. 61 del D.Lgs. 507/93)

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1, né può essere inferiore ai limiti

contemplati dall'art. 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate.

2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata seguendo le indicazioni di cui all'art. 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507

ART. 4 – Presupposto della tassa ed esclusioni (art. 62 del D.Lgs. 507/93)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt. 1 e 2 fermo restando quanto disposto dall'art. 2 commi 2 e 4.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione e al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, quali:
 - i locali e le aree riservate al solo esercizio di attività sportive. Sono invece soggetti a tassazione i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta e di accesso e simili.
 - I locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di culti ammessi nello stato e le aree scoperte di relativa pertinenza.
 - I vani caldaia, le cabine elettriche e simili, i sottotetti limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a m. 1.80 nel quale non sia possibile la permanenza.

Non sono altresì soggetti di tassa:

- Le unità immobiliari a destinazione abitativa che risultino completamente vuote, chiuse ed inutilizzate.
- I locali predisposti per usi diversi da quello di abitazione privata, che risultino inutilizzati, vuoti e chiusi.
- Le aree di cui al successivo art. 8 comma 1, al cui smaltimento si provvede, nei modi stabiliti dal Regolamento di disciplina del servizio di smaltimento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 20.11.1995 (art. 40 comma 6), tramite apposita convenzione della Giunta Comunale
- I locali e le aree diversi da quelli sopra indicati che per la loro natura o per il loro particolare uso cui sono stabilmente destinati o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno non possono produrre rifiuti.

Le circostanze di cui ai precedenti punti comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa da organi competenti, revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa dove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, si regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggetti alla tassa:

- a) Le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le operazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette

alla tassa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorchè dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.

- b) Le porzioni di superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali che per qualità non siano assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia.
- c) Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece tassabili le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorchè risultino ubicati sul fondo agricolo.
- d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2 ter, del D.L. 527/88 come convertito con Legge n. 45/89, adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tassa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini ed i locali ad uso deposito; le cucine ed i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tassa.
- e) Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove di regola si formano quegli altri rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tassa di cui alle precedenti lettere b) ed e) devono presentare all'ufficio tributi la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali per qualità, diversi da quelli assimilati ai rifiuti urbani, oppure che nell'insediamento produttivo vi si formano rifiuti tossici e nocivi. Detta dichiarazione deve inoltre contenere la descrizione dei rifiuti tossici e nocivi. Detta dichiarazione deve inoltre contenere la descrizione dei rifiuti speciali, tossici o nocivi derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata con:

- copia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
- copia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi di cui all'art. 3 comma 5 del D.L. 397/88 convertito dalla Legge n. 475/88 (copia della copertina dei registri, dei fogli dove sono annotati i rifiuti prodotti nel corso dell'ultimo anno e dei fogli dove sono stati apposti i timbri di vidimazione);
- copia dell'ultima scheda di rilevamento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi inviata alla Regione e/o alla Provincia (art. 3, comma 3 del D.L. n. 397/88 convertito con Legge n. 475/88). Nel caso di inizio attività quest'ultimo documento dovrà essere presentato in sede consuntiva.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
6. La tassa non si applica agli immobili occupati o detenuti dal Comune di Tavernole sul Mella.

ART. 5 – Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo (art. 63 del D.Lgs. 507/93)

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del Codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 62.

Resta ferma l'obbligazione, di dichiarazione e di versamento della tassa, di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva, quali per esempio, gli alloggi di custodia e simili. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle fattispecie contemplate dal successivo comma 3.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 3, di presentare all'ufficio tributi, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.
5. In assenza della prescritta dichiarazione relativamente all'occupazione o detenzione di un immobile, ai fini di agevolare la riscossione della Tassa, l'iscrizione a ruolo sarà formalmente posta a carico del proprietario, salvo il diritto di quest'ultimo di rivalsa sul o sugli occupanti.

ART. 6 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione (art. 64 del D.Lgs. 507/93)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri nei modi stabiliti dall'art. 4, comma 2, ultimo periodo, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio, fermo restando il termine di decadenza previsto dall'art. 17, comma 2.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità, diverse da quelle previste dal successivo art. 8, imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile, ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 4 nonchè quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti, producono i loro effetti:
 - dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se si tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa, fermi restando i termini di decadenza stabiliti dall'art. 13,
 - dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il contribuente ha presentato al settore tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

ART. 7 – Commisurazione e tariffe (art. 65 del D. Lgs. 507/93)

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.
3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenute nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali e simili, che risultino collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali ed alle aree adibiti all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
5. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche gestite da un unico soggetto la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa.

ART. 8 – Tariffe per particolari condizioni di uso (art. 66 del D.Lgs. 507/93)

1. Le aree scoperte adibite a verde sono soggette a tassazioni per la parte eccedente i 200 metri quadrati, nella misura del 25 per cento.
2. Le aree scoperte a qualsiasi uso indicate nell'art. 62 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni, sono computate nella misura del 25 per cento.
3. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nel caso di locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
- 3.bis E' ridotta del 30% la tariffa unitaria nel caso di abitazione con un unico occupante di età superiore ai 70 anni.
4. La tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nei confronti dell'utente che risieda o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.
5. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione: le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti comma 3 e 4, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di tassabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.
6. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa di cui ai commi 3 e 4; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia della variazione, all'art. 18.

ART. 9 – Agevolazioni (art. 67 del D.Lgs. 507/93)

1. E' consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle abitazioni civili e delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico – organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dare luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3 del D.Lgs. 507/93.
A tal fine la Giunta Comunale stabilisce le modalità ed i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati al rimborso e provvede alla quantificazione delle somme da rimborsare.
2. I rimborsi di cui sopra sono iscritti in bilancio come autorizzazioni di spese e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 10 – Classificazione dei locali e delle aree (art. 68 del D.Lgs.507/93)

CATEGORIA DI UTENZA

- Cat.1 Case, appartamenti e locali ad uso abitazione, box privati
- Cat.2 Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni.
Riduzione del 30 per cento
- Cat. 3 Abitazioni, il cui utente che risieda o abbia dimora per più di 6 mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale.
Riduzione del 30 per cento
- Cat. 4 Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali
- Cat. 5 Locali destinati ad esercizi commerciali per il consumo sul posto (ristoranti, trattorie, bar e simili) e la vendita di prodotti (negozi o botteghe).
- Cat. 6 Locali destinati a circoli, sale
- Cat. 7 Alberghi, locande, convitti, semin.
- Cat. 8 Istituti pubblici di ricovero, assistenziali, ecc.
- Cat. 9 Ospedali e Istituti di cura
- Cat. 10 Locali ad uso di stabilimenti industriali ed artigianali

ART. 11 – Deliberazione di tariffa (art. 69 del D.Lgs. 507/93)

1. Entro il 31 ottobre il Comune delibera, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione di cui agli artt. 7 e 10, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.
2. La deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

3. La deliberazione tariffaria, divenuta esecutiva a norma di legge, è trasmessa entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze.

ART. 12 – Denunce (art. 70 del D.Lgs. 507/93)

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare all'ufficio tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione.
4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
5. L'ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia, che nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. Per quanto riguarda i locali adibiti a residenza dei contribuenti e le aree di relativa pertinenza, la denuncia di cui al comma 1 va presentata all'ufficio tributi contestualmente alla denuncia anagrafica. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo dell'utente stesso di presentare la denuncia di cui al comma 1 anche in assenza di detto invito.

ART. 13 – Accertamento (art. 71 del D.Lgs. 507/93)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente per la parte di cui all'art. 6, comma 2, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa, in caso di omessa denuncia, l'ufficio tributi emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art. 16 e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.

3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza.

ART. 14 – Riscossione (art. 72 del D.Lgs. 507/93)

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 13, comma 1, è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 16 in ruoli principali ovvero, con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare all'Intendenza di Finanza, a pena di decadenza, entro il 15 dicembre di ciascun anno. I predetti importi sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
2. Nei ruoli suppletivi sono di regola iscritti gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive alle scadenze previste dall'art.18 del D.P.R. del 29.09.1973 n. 602, riducibili in due rate su autorizzazione dell'Intendenza di Finanza. Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Sindaco può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario se comprensivo di tributi arretrati. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazioni di semestre.
4. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti, si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte dell'ufficio tributi, gli artt. 11, 12 escluso il primo comma, 13, 18 primo e terzo comma, 19 secondo comma, 20 secondo comma, 21 secondo comma, 23, 24 esclusa la seconda parte del primo comma, 25, 26 escluso l'ultimo comma, 27, 28, 29, 30, 31 e 42 del D.P.R. del 29.09.1973, n. 602.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni contenute nel D.P.R. del 29.09.1973, n. 602 e nel D.P.R. del 28.01.1988, n. 43.
6. Si applica l'art. 298 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

ART. 15 – Poteri del Comune (art. 73 del D.Lgs. 507/93)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art. 71 comma 4, del D.Lgs. 507/93, l'ufficio tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altri tributi ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, il personale incaricato, munito di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

ART. 16 – Funzionario responsabile (art.. 74 del D.Lgs. 507/93)

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Sindaco comunica alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

ART. 17 – Rimborsi (art. 75 del D.Lgs. 507/93)

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dall'ufficio tributi con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, l'ufficio tributi stesso dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.
2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, è disposto dall'ufficio tributi entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia della cessazione o della denuncia tardiva di cui al comma 4 del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio tributi entro novanta giorni dalla domanda del contribuente, da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento.

ART. 18 – Sanzioni (art. 76 del D.Lgs. 507/93)

1. Per l'omessa o incompleta denuncia originaria o variazione si applica la soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese prima dell'accertamento.
2. Per la denuncia originaria o di variazione risulta infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una soprattassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.
3. Per l'omessa, inattesa o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 5, comma 4, si applica la pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000 da determinare in base alla gravità della violazione.
4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggior tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il settore

tributi provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza di violazioni di cui al presente articolo si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'Intendenza di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.
6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 17.

ART. 19 – Tassa giornaliera di smaltimento (art. 77 del D.Lgs. 507/93)

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. È temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/93 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza complicazioni del suddetto modulo.
5. In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.
6. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dal presente regolamento, salve le diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
7. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente regolamento, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.

ART. 20 – Disposizioni finali e transitorie (art. 79 del D.Lgs. 507/93)

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono applicabili dal 01/01/96, salvo diverse disposizioni di legge.